



REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI



COMUNE DI AIDONE

Libero Consorzio Comunale di ENNA
AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO "SICILIA PULITA"

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI COMUNI, DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE DELLA REGIONE SICILIANA PER LA BONIFICA E LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE EXTRAURBANE
art. 44, comma 1, della L.R. n. 1 del 05/01/2026 - D.D.G. n. 381 del 05/03/202

OGGETTO: PROGETTO PER LA BONIFICA E PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE EXTRAURBANE DEL COMUNE DI AIDONE E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI MONITORAGGIO AUTONOMO – CUP: H92F26000270002



ELABORATO:

CONTRATTO E CAPITOLATO DI AFFIDAMENTO

Aidone, 30/07/2026

Il Progettista e
Responsabile Unico del Procedimento
geom. Lorenzo Calcagno





**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO TIPO

procedura aperta
(art. 71 - D. Lgs. 36/2023)

Oggetto del Servizio

Affidamento, del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica, con durata di anni 2 (due), nei comuni ricompresi nella SRR Enna Provincia – Ato 6 (Aidone-Assoro-Calascibetta-Catenanuova-Cerami-Gagliano C.to-Leonforte-Nicosia-Nissoria-Sperlinga-Villarosa)

Importo complessivo dell'appalto ANNI 2 (due): € 12.332.988,66 € oltre IVA per legge

DETERMINA A CONTRARRE N. 12/RUP/2024 DEL 26/06/2024

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - PREMESSA
ART. 2 - OGGETTO
ART. 3 - NORMATIVA ATTINENTE L'APPALTO
ART. 4 - DEFINIZIONI
ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 6 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CALENDARIO DI RACCOLTA .
ART. 7 - CORRISPETTIVO E DURATA DELL'APPALTO
ART. 8 - PROVENTI CONAI
ART. 9 – VIGILANZA, CONTROLLI ED ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 10 – OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE DALL'AGGIUDICATARIA
ART. 11 – PENALITÀ PER INADEMPIENZE E DISSERVIZI
ART. 12 – PERSONALE IN SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO
ART. 13 - CLAUSOLA SOCIALE E DETERMINAZIONE COSTO MANODOPERA
ART. 14 – MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO
ART. 15- CAUZIONI E GARANZIE
ART. 16- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
ART. 17 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CONTROLLI ANTIMAFIA
ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 20 - REVISIONE
ART. 21 - VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEL SERVIZIO
ART. 22- CARATTERE DEL SERVIZIO
ART. 23 - RISERVATEZZA
ART. 24 - RISOLUZIONE
ART. 25 - RECESSO
ART. 26 - FORO COMPETENTE

ART. 1 PREMESSA

Il presente documento disciplina i rapporti contrattuali che dovranno intercorrere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore dei servizi integrati di igiene, per **anni 2 (due)** dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario della gara (nel seguito "Appaltatore"), dovrà osservare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel presente documento.

Il concorrente, deve essere perfettamente edotto e non avere, pertanto, alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta da presentare per l'affidamento del servizio, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio sulle modalità e organizzazione di svolgimento dello stesso.

Specificamente deve:

- ✓ aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla sua esecuzione; accertare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di gara, nel capitolato speciale d'appalto; avere esaminato, tutti gli elaborati a supporto del servizio compreso il computo estimativo del servizio, ed essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
- ✓ avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- ✓ avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nell'offerta delle condizioni contrattuali degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- ✓ assicurare la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto come da dimensionamento del Piano sottoindicato.
- ✓ assicurare durante lo svolgimento del servizio tutte le misure volte a proteggere l'ambiente, tenendo conto di criteri diretti alla riduzione dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.

La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore, ed in tal caso il servizio presso il nosocomio e il mercato settimanale deve essere comunque svolto. E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure di affidamento ed erogazione del servizio di **"Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi connessi di igiene ambientale nei comuni ricompresi nella SRR Enna Provincia Ato – 6 (Aidone, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano C.to, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Sperlinga, Villarosa);**

Durata anni 2 (due):

IMPORTO a base di gara € 12.332.988,66 € di cui:

• Importo dei servizi a base di gara	€	11.962.999,00
• Oneri per la sicurezza non soggetti a R.A.	€	369.989,66
• Costi della manodopera incluso nell'importo a base di gara (*)	€	9.338.217,70

(*) "cfr. delibera n. 528 del 15/11/2023 e parere MIT n. 2505 del 17.04.2024"

Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE, dovrà essere svolto ed organizzato prioritariamente con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell'ordine:

- ✓ la prevenzione della produzione del rifiuto;
- ✓ il riutilizzo dei prodotti;
- ✓ il riciclaggio di alta qualità.
- ✓ la riduzione della frequenza della frazione indifferenziata anche mediante l'eventuale attivazione del progetto TARIFFA PUNTUALE in via sperimentale da essere concordato con L'A.C.

L'obiettivo primario è quello di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati.

La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata attraverso la modalità di raccolta "MIGLIORE", tendente all'aumento della raccolta differenziata.

Di seguito si riportano i parametri di riferimento.

Nr	Comune	Abitanti N	Superficie KMQ	Densità Ab/KM ²	
1	Aidone	4183	210,78	19,85	
2	Assoro	4827	112,15	43,04	
3	Calascibetta	4062	89,12	45,58	
4	Catenanuova	4473	11,22	398,50	
5	Cerami	1849	95,05	19,45	
6	Gagliano C.to	3266	56,24	58,08	
7	Leonforte	12331	84,39	146,12	
8	Nicosia	12686	218,51	58,06	
9	Nissoria	2844	61,82	46,00	
10	Sperlinga	674	59,14	11,40	
11	Villarosa	4377	54,89	79,74	

Il servizio oggetto dell'appalto è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi primari.

- ✓ Raccolta differenziata superiore al 65% del totale dei rifiuti;
- ✓ Rifiuti effettivamente recuperati pari o superiore al 50% del totale dei rifiuti;
- ✓ Rifiuti urbani biodegradabili (RUB), conferiti in discarica, pari o inferiori a 80/kg per abitante ogni anno;
- ✓ Servizio più efficiente in termini di controllo della performance;
- ✓ Servizio più efficiente in termini di monitoraggio e controllo della produzione e conferimento del rifiuto;
- ✓ Servizio più efficiente in termini di contrasto all'abbandono dei rifiuti.

La Stazione Appaltante monitorerà obbligatoriamente i risultati raggiunti al fine di verificare i suddetti obiettivi, quindi attuare gli obblighi contrattuali previsti.

ART. 3 - NORMATIVA ATTINENTE L'APPALTO

Per l'espletamento dei servizi integrati di igiene urbana l'Appaltatore si obbliga a osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, in particolare il D.Lgs. n. 36/2023, il D.Lgs. n.152/2006, nonché il vigente regolamento comunale.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà attenersi strettamente e principalmente a tutte le norme di legge, ai regolamenti, nonché alle Ordinanze Sindacali, in materia di igiene urbana, nonché in materia di prevenzione degli infortuni, di circolazione stradale, di tutela della salute pubblica, di assunzione e trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente, vigenti, sia al momento della gara d'appalto che durante l'espletamento dello stesso.

Si dà inoltre atto del fatto che il Sindaco potrà, anche su conforme parere, proposta o disposizione delle Autorità Sanitarie o di altri organi competenti, emanare in circostanze eccezionali, a tutela della salute e igiene pubblica, "norme speciali" per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore è obbligato ad osservare. Fatti salvi i diritti per legge derivanti dai rapporti contrattuali.

Elementi di cui si è tenuto conto in maniera imprescindibile e che determinano parametri prescrittivi non derogabili sono:

- specificità del territorio interessato;
- caratteristiche previste per l'organizzazione della gestione del servizio che hanno la seguente normativa di riferimento:
 - D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 - DLgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
 - DLgs 32/2019;
 - articolo 29 della direttiva 2014/24/UE;
 - D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" per le parti ancora in vigore;
 - L.R. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e s.m.i.;
 - Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010; Inoltre, si è tenuto conto:
 - Dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro;
 - Della Ord. Presidenza Regione Siciliana n.2/rif. del 28.02.2018 Della Ord. Presidenza Regione Siciliana n.3/rif.

- del 8.03.2018 Della Ord. Presidenza Regione Siciliana n.4/rif. del 07.06.2018 Della Ord. Presidenza Regione Siciliana n.6/rif. del 10.08.2018 Della Ord. Presidenza Regione Siciliana n.8/rif. del 11.12.2018;
- Deliberazioni ARERA: Del. 389/2023/R/RIF “Determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata”, Del. 385/2023/R/RIF “Contratto di servizio”;

Il Servizio tratta la gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale nell'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii. e ss.mm.ii.

- Delibera ARERA 443/2019 :
 - *art.1 comma 1.2 – ambito di applicazione* che definisce il perimetro gestionale assoggettato alla medesima in modo uniforme nel territorio nazionale e sulla base della normativa vigente che comprende:
 - spazzamento strade
 - raccolta e trasporto rifiuti urbani
 - *art. 2 definizione delle componenti di costo* che definisce le componenti di costo per la formazione delle tariffe date:
 - dai costi operativi intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e recupero, nonché gli oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni.
 - costi d'uso del capitale intesa come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni
- Delibera ARERA 18 gennaio 2022 – 15/2022/r/rif – Allegato A- Carta di qualità

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente capitolato speciale s'intendono per:

- Legge Regionale: la Legge della Regione Siciliana n. 9 del 08/04/2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;
- Piano Regionale (PRGR): il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto n. 0000125 dell'11 luglio 2012 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR): la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- Area di Raccolta Ottimale (ARO): il territorio comunale;
- Ufficio Comunale: l'ufficio del rispettivo Comune preposto alla direzione dell'esecuzione del contratto;
- Stazione Appaltante: il Comune;
- Capitolato Speciale d'Appalto (CSA): il presente Capitolato e gli allegati;
- Concorrente: l'operatore economico che concorra all'aggiudicazione dell'appalto;
- Gestore del servizio: l'aggiudicatario che abbia stipulato il contratto di appalto;
- Responsabile del contratto: il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) ;
- Codice: il D.Lgs 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

ART. 5 Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto nell'ambito dei rispetti territori comunali degli 11 comuni.

Il servizio oggetto di affidamento, viene così riassunto :

SERVIZI BASE

- 1) Servizio di pulizia mediante spazzamento, col sistema manuale, meccanizzato e meccanizzato misto, dei rifiuti urbani provenienti da vie, piazze, marciapiedi, nonché da tutte le aree pubbliche o soggette ad uso pubblico anche se temporaneo o regolamentato, comprese le aiuole ed i giardini pubblici. Svuotamento cestini.
- 2) Servizio di raccolta in forma differenziata di tutte le frazioni di rifiuto differenziabili e non differenziabili, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale, (impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento) di tutte le tipologie merceologiche di rifiuti urbani o assimilabili, come individuati dall'art.184 del D. Lgs. n.152/2006, compresi rifiuti ingombranti, rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti abbandonati su aree pubbliche, rifiuti urbani pericolosi, nel rispetto del Regolamento Comunale.
- 3) Servizio di pulizia fiere, mercati e centro abitato in occasione delle feste patronali.
- 4) Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica quali farmaci scaduti, pile esauste, contenitori etichettati con le sigle T e/o F e simili. Il servizio comprende oltre la raccolta anche il trasporto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di autorizzazioni, sicurezza ed identificazione, nonché il conferimento degli stessi presso impianti di stoccaggio o smaltimento autorizzati.
- 5) Servizio di manutenzione e gestione operativa delle aree ecologiche per la raccolta differenziata quali CCR, piattaforme ed isole ecologiche.
- 6) Gestione del rapporto con l'utente e comunicazione comprensiva di numero verde.

SERVIZI COMPLEMENTARI

- 7) Servizio di diserbo del suolo pubblico, intendendosi per tali le fossette/ricacci e i polloni degli alberi, gli interstizi dei marciapiedi (tra marciapiede e strada e tra marciapiede e bordo muro), delle strade pubbliche, da attuarsi in modo efficiente e continuativo unitamente allo spazzamento.
- 8) Servizio di pulizia e lavaggio delle strade con intensificazione del servizio in occasione delle feste patronali, fiere annuali ed importanti manifestazioni.
- 9) Servizio di rimozione dal suolo pubblico delle carogne di animali di piccola, media e grande taglia, e avvio a smaltimento secondo le vigenti disposizioni sanitarie in materia.
- 10) Servizio di raccolta e conferimento ad impianto autorizzato per lo smaltimento delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico.
- 11) Servizio pulizia cimiteri.
- 12) Servizio di raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico sia dentro che fuori dal centro abitato.

ART. 6 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CALENDARIO DI RACCOLTA.

Le prestazioni dovranno essere svolte secondo l'attuale calendario e le attuali modalità di raccolta vigenti nei rispettivi comuni interessati dalla presente procedura di affidamento.

Si dovranno rispettare le prescrizioni minime riportate nel presente Capitolato e negli Allegati al Capitolato e, in particolare, nel presente articolo. I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere effettuati in uno o più turni di lavoro quotidiani.

Eventuali richieste dell'Appaltatore, di esecuzione dei servizi con modalità diverse, ovvero in orari diversi da quelli attualmente previsti, anche per parte dei servizi e/o parte del territorio comunale, dovranno essere preventivamente concordate e formalmente approvate dal DEC (direttore dell'esecuzione del contratto), senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione.

Nel caso di assenze parziali o totali di personale dovranno essere previsti turni suppletivi di lavoro o modalità alternative di espletamento del servizio, al fine di mantenere il normale standard prestazionale. Quanto detto ha una maggiore valenza nel caso in cui vi siano scioperi o altri motivi riconosciuti giustificati dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio di raccolta dei rifiuti tiene conto delle modalità di raccolta in corso con il sistema di raccolta "porta a porta", in quanto stimola gli utenti a raccogliere in maniera differenziata i propri rifiuti, distinguendoli per tipologia (carta, vetro, imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, fraz. organica etc.).

Il servizio di raccolta, quindi, oggetto del presente capitolato, è un sistema di raccolta "porta a porta" monomateriale per tutte le utenze,

Qui in appresso, si descrive dettagliatamente la **modalità del servizio di base minimo per la raccolta dei rifiuti differenziati da essere svolto, salvo migliorie, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione.**

Specificamente si ha:

Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio del rispettivo comune interessato dalla procedura, nel rispetto del relativo calendario vigente sia per la raccolta della frazione differenziata che per lo spazzamento e la scerbatura.

PERIMETRO DI GESTIONE

Le attività che rientrano nella gestione dei rifiuti di cui al presente piano, come detto, sono quelli di cui all'allegato A della delibera 443-2019 " e specificamente riguardano i SERVIZI BASE ed i SERVIZI COMPLEMENTARI elencati nel precedente ART. 5 .

ART. 7 - CORRISPETTIVO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo del personale è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.

Esso è dato dalla sommatoria dei singoli importi dei rispettivi PEF, periodo regolatorio 2022-2025, aggiornamento 2024/2025, muniti delle relative approvazioni, pareri e validazione, depositati agli atti d'ufficio della SRR Enna Provincia – Ato 6 e trasmessi all'ARERA per la parte di competenza.

Ai sensi della Deliberazione ARERA, 385/R/RIF, i nuovi contratti di servizio e quelli in essere devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024, pertanto, i contratti saranno aggiornati, per il periodo 2024-2025, in relazione all'approvazione e/o aggiornamento della TARI per l'anno

2024. Il corrispettivo è da considerarsi a corpo ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

DURATA-

L'appalto avrà la durata, presumibilmente, **di anni 2 (due)**, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio,.

Inoltre, la consegna del servizio in via d'urgenza, potrà avvenire ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, in tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14, in quanto la mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico.

In sede di consegna del servizio, fatti salvi i tempi di start-up, l'aggiudicatario dovrà consegnare tutti i mezzi previsti per lo svolgimento di tutti i servizi. Tali mezzi dovranno essere di uso esclusivo per servizi nel comune cui gli stessi sono destinati e non potranno essere utilizzati in territori e/o ARO diversi.

In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla ditta Appaltatrice, l'Ente Appaltante applicherà le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la risoluzione del contratto per reiterate inadempienze o per inadempienza grave.

L'importo a base di gara è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. Il canone si intende immodificabile e tutte le migliorie previste, che determinano un innalzamento del servizio richiesto e dello standard, saranno a carico dell'Appaltatore, senza che lo stesso abbia a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante.

Il contratto sarà soggetto all'art. 26 *"Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"* D.Lgs. n°81/2008 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e s.m.i.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse. La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore. **E' vietato il rinnovo tacito del contratto.**

ART. 8 - PROVENTI CONAI

Tutti i rifiuti raccolti nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto sono di proprietà del Comune.

Il Comune provvederà alla stipulazione delle convenzioni con i Consorzi di filiera ed alla relativa gestione amministrativa, pertanto, per tutta la durata dell'appalto i proventi (di seguito "proventi CONAI") derivanti dai rifiuti differenziati conferiti in forza delle suddette convenzioni, saranno incassati dall'Amministrazione Comunale e non saranno oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà determinare le modalità del raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente Capitolato aggiornato.

ART. 9 – VIGILANZA, CONTROLLI ED ESECUZIONE D'UFFICIO

La vigilanza ed il controllo della corretta esecuzione dei servizi affidati in appalto compete al DEC ed al suo ufficio, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, previsti dalla normativa vigente.

L'attività di controllo dell'appalto da parte dell'apposito Ufficio avverrà con l'utilizzo di personale dedicato.

La verifica quotidiana dei servizi avviene sulla scorta dei seguenti elaborati:

- il presente Capitolato;
- il Piano operativo, il Programma mensile ed il Programma giornaliero (a cura dell'Appaltatore);

Il controllo da parte del DEC è volto ad accertare in via principale la qualità del servizio reso desumibile dal dato oggettivo del servizio espletato dall'Appaltatore. Il DEC può disporre, in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio e senza preavviso, ispezione di automezzi (anche con pesate a campione), attrezzature, locali, depositi e quant'altro attenga all'organizzazione ed alla gestione dei servizi. Compito del DEC sarà quello di accertare la qualità del servizio reso e l'osservanza di tutte le norme del presente Capitolato, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia alla data dell'accertamento.

Per i controlli e gli accertamenti giornalieri e/o periodici, l'Appaltatore è tenuto a fornire al personale di vigilanza dell'Ufficio Comunale la piena e totale collaborazione, mettendo a disposizione il registro delle presenze e quant'altro fosse eventualmente richiesto. Entro la data di consegna del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo ed il recapito telefonico dei lavoratori deputati a controfirmare giornalmente per accettazione la documentazione attestante il servizio reso. Il rifiuto di firmare comporta l'applicazione delle penalità di cui ai successivi articoli. In caso di abbandono, sospensione o cattiva esecuzione di uno o più servizi, l'Amministrazione può sostituirsi all'Appaltatore, anche con intervento di terzi, per l'esecuzione d'ufficio a spese del medesimo, fatta salva la facoltà di incameramento della cauzione e/o di risoluzione del contratto nel caso di gravi e reiterate infrazioni dell'Appaltatore alle prescrizioni del contratto d'appalto e/o nel caso di gravi e reiterati disservizi.

Il recupero delle spese sostenute nel caso di esecuzione d'ufficio, aumentate del 20% a titolo di penale e rimborso oneri d'ufficio, è operato dall'Amministrazione sui canoni dovuti all'Appaltatore a cominciare dal primo in scadenza e

poi sui successivi fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

I servizi contrattualmente previsti che l'Appaltatore non potesse eseguire per cause di forza maggiore saranno determinati come somma dei costi unitari previsti nel Capitolato ed in tutti i documenti di gara, incrementata delle spese generali e dell'utile d'impresa (le cui percentuali sono indicate nel CSA e allegati al CSA), revisionata secondo le modalità di cui ai successivi articoli e decurtata del ribasso percentuale d'asta offerto sull'importo a base di gara e verranno dedotti in sede di liquidazione del corrispettivo. L'anno di riferimento per l'attualizzazione dei prezzi è il 2023.

ART. 10 – OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE DALL'AGGIUDICATARIA

Gli obiettivi da raggiungere sono quelli previsti dal CSA nei termini della raccolta differenziata, rifiuti effettivamente recuperati, riduzione dei rifiuti indifferenziati e dei RUB in discarica.

Specificamente gli obiettivi sono così formulati:

- miglioramento della percentuale differenziata rispetto al valore attuale di un valore pari mediamente al 2-4% per ogni anno;
- Miglioramenti della qualità delle frazioni merceologiche tenendo conto delle opportunità ed innovazioni da parte delle piattaforme CONAI.

Il servizio, quindi, dovrà essere organizzato per raggiungere l'obiettivo di raccolta differenziata, in termini di quantità della frazione differenziata riferita alle frazioni riciclabili (carta, plastica, vetro, frazione umida organica, RAEE, legno),

ART. 11 – PENALITA' PER INADEMPIENZE E DISSERVIZI

Qualora si verificano inadempienze o disservizi rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, verranno applicate le penalità di cui al presente articolo.

Il DEC, anche tramite il proprio personale di vigilanza, notificherà all'Appaltatore una segnalazione costituita da scheda di rilevamento con allegata foto, del mancato servizio. Tale segnalazione dovrà essere inviata entro 60 minuti dopo la fine del servizio ed ha valore di notifica. Fermo restando l'applicazione della decurtazione, l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni e memorie giustificative o difensive entro otto ore. In caso di valutazione negativa da parte del DEC della controdeduzione prodotta, si procederà all'applicazione delle penalità, fatti salvi i procedimenti di contestazione applicabili per legge a garanzia della ditta Appaltatrice. Le penalità verranno applicate in sede di certificato di pagamento, riferito al mese solare nel quale si sono verificati l'inadempienza o il disservizio non debitamente giustificato.

Qualora la penalità sia pari o superiore al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Eventuali aumenti alle penalità minime potranno essere disposti in funzione della gravità e della reiterazione delle inadempienze o dei disservizi. Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di risolvere unilateralmente il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente Capitolato e del Codice Civile.

L'eventuale attivazione della procedura di risoluzione del contratto avverrà in ogni caso secondo le modalità e i limiti previsti dal presente Capitolato e dal Codice dei contratti pubblici.

Le suddette penalità verranno applicate soprattutto se causate da irregolarità commesse dal personale dipendente dell'Appaltatore, nonché in caso di scorretto comportamento accertato, in sede disciplinare, nello svolgimento delle mansioni. I casi su esposti dovranno essere debitamente documentati.

Non si applicherà, così come prevede la legge, alcuna penalità per cause di forza maggiore documentate da parte dell'Appaltatore ed accettate dal DEC dopo apposito contraddittorio documentato con verbale sottoscritto dalle parti e depositato agli atti ufficiali della contabilità dell'appalto.

L'applicazione delle penalità di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e, in qualsiasi caso, responsabile per eventuali disservizi e/o inadempienze; non pregiudica neanche il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto d'appalto.

In caso di sciopero "non regolamentato", si applicherà sul corrispettivo una penalità pari all'importo dei servizi rapportato alle giornate non lavorate e verranno contabilizzati i soli servizi effettivamente svolti. Tali servizi saranno determinati come la somma dei costi unitari, incrementata delle spese generali e dell'utile d'impresa. La somma sarà decurtata del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara e verranno dedotti in sede di liquidazione del corrispettivo.

Qualora, per negligenza imputabile all'appaltatore, non siano rispettati i termini di espletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto pattuito e/o ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni specificati come minimi base inderogabili nel presente capitolato speciale d'appalto e specificati nelle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, la Stazione appaltante, su segnalazione del responsabile dell'Ufficio comune, previo contraddittorio nelle forme sotto specificate, commina al gestore inadempiente una penale

commisurata alla gravità della negligenza cosistabilità:

MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nel caso di mancata esecuzione del servizio di raccolta differenziata in modo totale nella giornata e nell'orario di servizio, si applicherà cumulativamente la penale come segue:

- penale commisurata al costo del servizio aggiudicato riferito all'unità -giornata – desunta dall'importo totale di servizio escluso IVA. perché non svolto;
- penale di € 2.000,00 (duemila) dovuta causa la mancata esecuzione della raccolta differenziata, che incide negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD.

La penale di cui sopra non verrà applicata nel caso in cui la ditta nella medesima giornata riuscirà ad effettuare la raccolta, supplendo a quella contrattuale da eseguire dalle ore 6, alle ore 12,00. Di tale azione (fase iniziale e finale dovrà essere notiziato l'ente e per tale raccolta dovrà prodursi apposita documentazione di conferimento previa comunicazione all'Ente appaltante ;

SERVIZIO SVOLTO PARZIALMENTE

Nel caso di esecuzione del servizio di raccolta differenziata in modo parziale nella giornata e nell'orario di servizio, si applicherà cumulativamente la penale di cui ai punti a) e b);

- penale di € 50,00 (cinquanta euro) per ogni via dove non è stata effettuata la raccolta differenziata.
- penale di € 200,00 dovuta, causa la raccolta differenziata parziale, che incide negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD. Detta penale non verrà applicata nel caso in cui la ditta nella medesima giornata riuscirà ad effettuare la raccolta, supplendo a quella contrattuale da eseguire dalle ore 6, alle ore 12,00. Di tale azione (fase iniziale e finale dovrà essere notiziato l'ente e per tale raccolta dovrà prodursi apposita documentazione di conferimento previa comunicazione all'Ente appaltante ;

MANCATO SERVIZIO AREA MERCATALE

Nel caso di mancata esecuzione del servizio di raccolta e pulizia nell'aree del mercato settimanale, fermo restando gli obblighi in quanto servizio essenziale, si applicherà cumulativamente la seguente penale

- penale commisurata al costo del servizio aggiudicato riferito all'unità -giornata – desunta dall'importo totale di servizio escluso IVA. perchè non svolto;
- penale di € 1.000,00 dovuta, causa la raccolta differenziata parziale, che incide negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD. Detta suddetta penale non verrà applicata nel caso in cui la ditta nella medesima giornata riuscirà ad effettuare la raccolta, supplendo a quella contrattuale da eseguire dalle ore 6, alle ore 12,00. Di tale azione (fase iniziale e finale dovrà essere notiziato l'ente e per tale raccolta dovrà prodursi apposita documentazione di conferimento previa comunicazione all'Ente appaltante ;

MANCATA/PARZIALE ESECUZIONE DELLO SPAZZAMENTO MANUALE

Nel caso di mancata esecuzione del servizio di spazzamento stradale si applicherà la seguente penale, commisurata al costo del servizio aggiudicato riferito all'unità -giornata – desunta dall'importo totale di servizio escluso IVA. perchè non svolto;

Nel caso di parziale esecuzione del servizio di spazzamento stradale si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) riferito ad ogni via non spazzata secondo il calendario;

MANCATA/PARZIALE ESECUZIONE SCERBAMENTO DELLE STRADE DEL TESSUTO URBANO - SVUOTAMENTO CESTINI -

Nel caso di mancata esecuzione del servizio di scerbamento svuotamento di cestini si applicherà la penale commisurata al costo del servizio aggiudicato riferito all'unità -giornata – desunta dall'importo totale di servizio escluso IVA. perchè non svolto;

- Nel caso di parziale esecuzione del servizio di Scerbamento : si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) riferito ad ogni via nella quale non è stato eseguito lo scerbamento secondo il calendario;
- Svuotamento cestini e mancata sostituzione sacchetto: si applicherà una penale di € 10,00 (dieci/00) riferito ad ogni cestino non svuotato e mancata sostituzione del sacchetto secondo il calendario;

MANCATA/PARZIALE ESECUZIONE PULIZIA - SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE AREE E VIALI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO - RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI

Nel caso di mancata esecuzione pulizia - spazzamento e scerbamento delle aree e viali verde pubblico attrezzato - raccolta rifiuti prodotti nei cimiteri si applicherà la seguente penale commisurata al costo del servizio aggiudicato riferito all'unità - giornata – desunta dall'importo totale di servizio escluso IVA, perchè non svolto;

Nel caso di parziale esecuzione servizio:

- spazzamento e scerbamento delle aree e viali verde pubblico attrezzato: si applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) riferito ad ogni area secondo il calendario;

- raccolta rifiuti prodotti nel cimitero: si applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) riferito ad ogni svuotamento dello scarrabile dopo la comunicazione della data di svuotamento comunicata dal DEC ;

MANCATA/PARZIALE ESECUZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ZONA DI VILLEGGIATURA STAGIONALE

- Nel caso di mancata esecuzione del servizio si applicherà la seguente penale commisurata al costo del servizio aggiudicato riferito all'unità -giornata – desunta dall'importo totale di servizio escluso IVA. perchè non svolto;
- Nel caso di parziale esecuzione del servizio raccolta si applicherà una penale di € 100 (cento/00) riferito ad ogni zona ;

FORNITURA – CONTENITORI

Nel caso di mancata fornitura di sacchetti e/o contenitore per le attività commerciali, si applicherà la penale commisurata all'unità (sacchetto/contenitore non fornito) x il relativo prezzo unitario previsto dai prezzi di mercato;

Ulteriori penalità

N.	Descrizione	Importo €
1.	Per ogni inadempienza agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	1.000,00
2.	Per ogni lavoratore senza idoneo vestiario e/o senza dispositivi di protezione individuale	200,00
3.	Per ogni variazione rispetto al piano operativo presentato in sede di gara – offerta tecnica- non preventivamente comunicato alla S.A.	2.000,00
4.	Per ogni settimana (o frazione superiore a 3 giorni) di ritardo nell'attuazione del piano di comunicazione, presentato in sede di gara, rispetto al cronoprogramma	1.000,00
5.	Ritardo nel ritiro di rifiuti ingombranti di qualsiasi genere, dopo le 24 ore dall'avvenuta programmazione del contact-center, per ciascun pezzo al giorno.	50,00
6.	Per ogni ora di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento dell'intervento di raccolta rifiuti abbandonati di qualsiasi genere (micro-discardie, cumuli, ingombranti etc.)	300,00
7.	Per ogni ora di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento dell'intervento di raccolta di siringhe o carcasse animali	100,00
8.	Per ogni ora di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento dell'intervento di raccolta e pulizia presso i mercati giornalieri	200,00
9.	Per ogni ora intera di mancata apertura giornaliera del CCR	500,00
10.	Per ogni attrezzatura del CCR non conforme a quanto previsto	500,00
11.	Per ogni altro disservizio o inadempienza sopra non indicati rispetto agli obblighi di cui al presente Capitolato	500,00

Ai fini di attuare il contraddittorio per la evidenziazione delle infrazioni contestate per l'applicazione delle penali di cui ai punti da 1 a 7, l'Impresa è obbligata a fornire all'atto della consegna del servizio ogni recapito utile posta certificata e, a mettere a disposizione un rappresentante dell'impresa a partire dalle ore 12,30 della giornata durante la quale si è verificato il disservizio come rilevato dall'Ente appaltante. In caso di inadempienza l'Ente provvederà a rilevare le infrazioni a mezzo verbale e comunicarlo all'Impresa entro e non oltre giorni uno decorrente dal verbale.

L'applicazione delle superiori penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza alla quale l'aggiudicataria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione come rilevata in contraddittorio.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dal responsabile dell'ufficio tecnico, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

L'ammontare della sanzione sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza o prelevandola dalla fidejussione versata in sede di contratto e/o deposito cauzionale.

Nessuna contestazione o controversia potrà in alcun caso determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate.

Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale sia pari o superiore al 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato.

Per ulteriori inadempienze e/o irregolarità che dovessero manifestarsi relativamente all'espletamento di tutti i servizi di cui al presente Capitolato, come desumibili dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, ed in applicazione alle norme specifiche di settore vigenti, sarà applicata una penale la cui entità verrà stabilita dal DEC, in relazione a:

- gravità dell'infrazione riscontrata in rapporto ai casi suddescritti ed alle relative penali;
- entità dei disagi arrecati all'utenza ed alla città;
- eventuali problematiche di natura igienico-sanitaria conseguenti all'inadempienza;
- eventuali danni derivanti all'Amministrazione Comunale ed al suo patrimonio nonché a terzi a causa dell'inadempienza stessa.
- L'importo complessivo massimo delle penalità ascrivibili non potrà essere superiore al 10% dell'importo netto contrattuale mensile, pena la risoluzione del contratto.

ART. 12 – PERSONALE IN SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli impegni e degli obblighi assunti, l'Appaltatore deve quotidianamente avere presente in cantiere il numero di personale stabilito per il presente appalto per garantire l'esecuzione di tutti i servizi compresi nel presente capitolato come da dimensionamento.

Per l'esecuzione dell'appalto il fabbisogno minimo stimato è quello previsto nel CSA e allegati al CSA.

Sulla base di tale fabbisogno è stato calcolato il costo della manodopera.

L'eventuale impiego di un numero di unità superiore a quello sopra indicato non dà luogo ad alcuna pretesa economica da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di impiegare per l'espletamento dei servizi il personale soggetto a passaggio di cantiere, nel rispetto della clausola sociale. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le maestranze e l'Appaltatore nonché quelle tra le imprese cessanti e l'Appaltatore non possono avere alcuna refluenza sull'espletamento del servizio che non potrà subire alcun pregiudizio. Ogni interruzione del servizio per i suddetti motivi sarà considerata danno grave per l'Amministrazione.

Entro la data di consegna del servizio, l'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione l'elenco completo di tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Appalto.

Tale elenco deve essere mantenuto aggiornato e trasmesso all'Amministrazione con cadenza trimestrale. L'Appaltatore deve inoltre programmare i congedi ordinari e/o straordinari, malattie o altre cause di assenza non prevedibili, come meglio la sua organizzazione prevede. In ogni caso dovrà essere, in ogni modo, garantito lo standard qualitativo previsto nel presente capitolato, con un risultato di pulizia ottimale, senza che l'Amministrazione possa essere coinvolta in fatti di mera gestione interna del personale.

L'Appaltatore è tenuto, inderogabilmente:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico del C.C.N.L. e di quello decentrato relativi al settore di lavoro vigenti alla data del presente appalto (D.D. 14/2024 del 19/03/2024, del Direttore Generale del DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI);
- ad osservare le norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale;
- ad assicurare la integrale prestazione dedotta in contratto prescindendo da eventuali controversie con l'Amministrazione e da eventuali ritardi nel pagamento del canone mensile, tranne nel caso in cui tale ritardo sia superiore a centottanta giorni;
- a dotare i lavoratori impiegati nei servizi del presente appalto di indumenti di lavoro aventi i requisiti di legge, recanti la denominazione dell'impresa appaltatrice, nonché di apposito tesserino il quale, completo di foto di riconoscimento munita di timbro dell'Appaltatore, deve essere esposto in maniera ben visibile sull'indumento di lavoro;
- ad approntare, prima della consegna dell'appalto, idonei locali dotati di servizi igienici, di spogliatoi, di docce e di quant'altro richiesto dalle vigenti norme in relazione al numero di lavoratori impiegati nei servizi del presente capitolato;
- a sottoporre periodicamente i lavoratori impiegati nei servizi del presente appalto alle cure sanitarie ed alle profilassi preventive previste per tali servizi, provvedendo alla sostituzione del personale risultato non idoneo.

Il personale impiegato nei servizi dell'appalto deve mantenere un comportamento corretto e riguardoso e l'Appaltatore deve richiamare, sanzionare e se necessario chiedere di sostituire i lavoratori che venissero meno ai propri doveri, rendendosi responsabili di insubordinazione agli ordini ricevuti, di gravi mancanze nell'espletamento dei propri compiti e di contegno scorretto nei confronti degli utenti e/o del pubblico.

Le segnalazioni comunicate al riguardo dall'Amministrazione devono essere accertate tempestivamente dall'Appaltatore per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari a carico dei soggetti responsabili, con obbligo dell'Appaltatore di informativa all'Amministrazione stessa.

Contestualmente all'elenco completo di tutti i lavoratori di cui sopra, al fine di organizzare e gestire i servizi oggetto dell'appalto, entro la data di consegna del servizio l'Appaltatore dovrà individuare e comunicare i nominativi (comprensivi di recapiti telefonici) delle seguenti figure:

- n. 1 Responsabile della Comunicazione;
- n. 1 Responsabile Amministrativo;
- n. 1 Responsabile del Personale;
- n. 1 Responsabile Tecnico;
- n. 1 Responsabile Operativo.

Dovranno essere altresì comunicati entro la data di avvio del servizio i nominativi dei coordinatori e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che potrà coincidere con una delle suddette figure. Per l'individuazione delle figure, possono essere scelte unità di personale indicate nel CSA ovvero fra altro personale, anche esterno all'impresa, senza che ciò dia luogo ad alcuna pretesa economica da parte dell'Appaltatore.

Un unico soggetto potrà essere indicato per più di una delle suddette figure, fermo restando lo svolgimento delle relative funzioni per come descritte nel CSA.

Controllo condotta del servizio

La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto e qualora venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell'appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente CSA.

In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante provvederà alla contestazione ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal Capitolato. Di norma le disposizioni saranno trasmesse via e-mail. I servizi contrattualmente previsti che l'appaltatore non potesse eseguire per cause di forza maggiore saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi.

ART. 13 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il concorrente, verificati i requisiti di diritto ed integrità morale, nella predisposizione dell'offerta, dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente (C.C.N.L. di categoria), dall'art. 19, comma 8, della l.r. 08/04/2010 n. 9 e s.m.i. e in particolare dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali il 06/08/2013, in ordine all'utilizzo del personale.

A tal fine il concorrente, in sede d'offerta, dovrà dichiarare, **pena l'esclusione**, l'accettazione della suddetta clausola sociale, cioè l'impegno ad assumere gli addetti che operano alle dipendenze dell'Appaltatore uscente nei limiti di quanto specificato nel paragrafo precedente.

In riferimento ai costi della manodopera, si rappresenta che gli stessi, compresi nel costo dell'importo a base di gara, tengono conto di quanto di seguito riportato e che, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023, e del combinato disposto della delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 e del parere MIT n. 2505 del 17.04.2024, l'importo assoggettato a ribasso comprende anche i costi della manodopera, pertanto, l'importo dei lavori a base d'asta risulta comprensivo del costo della manodopera. Ai sensi dell'articolo 11 comma 1 e 2 del Nuovo Codice, "al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente" (cfr. art. 11, comma 1, D.Lgs 36/2023);

L'elenco del personale operativo del cantiere è quello dettagliato nelle Tabelle di cui **all'Allegato A**, nelle quali è riportato il riepilogo del personale operativo attualmente impiegato che gestisce il servizio di igiene urbana, nei rispettivi cantieri, giusti contratti d'appalto in essere.

Il concorrente, nell'ambito del "progetto tecnico economico", pena l'esclusione, dovrà indicare il corrispettivo

relativo al personale, tenendo conto di quanto riportato nel suddetto Allegato A ed applicando quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs 36/2023.

ART. 14 – MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO

L'Appaltatore è obbligato ad utilizzare tutti gli automezzi, tutte le attrezzature ed i materiali di consumo necessari per l'espletamento dei servizi secondo le prescrizioni del presente Capitolato. In ogni caso l'Appaltatore è obbligato ad utilizzare automezzi, attrezzature e materiale di consumo secondo quantità (comprese le riserve in caso di guasti o indisponibilità), specifiche tecniche, marche e modelli indicati nel Progetto presentato in sede di gara. E' facoltà dell'Appaltatore utilizzare automezzi, attrezzature e materiale di consumo di marche e modelli differenti ma equivalenti a quelli indicati nel Progetto, e nell'offerta migliorativa, fermo restando le quantità e le specifiche tecniche e previa approvazione del DEC.

Tutti i mezzi, le attrezzature ed i materiali di consumo utilizzati per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto devono essere in perfette condizioni d'uso e adibiti all'esclusivo utilizzo sul territorio del Comune, pertanto classificati e dichiarati in appositi elenchi, per l'espletamento dei soli servizi di cui all'appalto in essere. Dovranno inoltre essere collaudati, assicurati, revisionati e prontamente sostituiti se risultanti inefficienti e/o mal funzionanti. In caso contrario si potranno applicare, a discrezione del DEC, le penali generiche di cui ai precedenti articoli.

Entro la data di consegna del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere copia dei tagliandi di assicurazione e dei libretti di circolazione indicanti l'anno di prima immatricolazione di tutti gli automezzi impiegati per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché l'elenco dettagliato dei mezzi sistematizzato per tipo e funzione.

Sui mezzi e sulle attrezzature utilizzati per l'espletamento dei servizi dovrà essere apposta la scritta od il disegno che ne identifichi l'appartenenza all'Appaltatore e la destinazione al servizio di nettezza urbana del Comune. In particolare, tutti i mezzi dovranno essere riconoscibili sia con appositi adesivi riportanti il logo del Comune e la dicitura "Servizi di igiene urbana". In caso contrario il DEC applicherà le penali generiche di cui ai precedenti articoli.

Laddove, per presenza di molte utenze per stabile, si possa determinare un accumulo inopportuno di mastelli o sacchi nelle ore preliminari alla raccolta, le utenze dello stesso stabile, per il tramite dell'amministratore di condominio, potranno richiedere la fornitura in comodato d'uso gratuito di due cassonetti (es. uno con coperchio di colore marrone e uno con coperchio di colore blu), da installare prioritariamente su spazi privati dello stesso stabile o in seconda istanza su sede stradale ma in postazione fissa, identificata, ed attribuita univocamente al condominio suddetto. Le attrezzature ed il materiale di consumo dovranno rispettare il criterio di cui al punto 4.3.1 dall'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii..

I mezzi per la raccolta ed il trasporto di rifiuti dovranno rispettare il criterio di cui al punto 4.3.2 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii. .

ART. 15- CAUZIONI E GARANZIE

Il concorrente dovrà produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, il documento comprovante l'avvenuta costituzione, in favore del Comune, di una garanzia provvisoria o fidejussione provvisoria in conformità di quanto stabilito dal Codice dei Contratti. Ciò varrà a garanzia delle obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta.

La cauzione provvisoria o fideiussione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto.

La cauzione o fideiussione dovrà essere intestata al Comune.

ART. 16- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel rispetto del Progetto presentato in sede di gara e comunque nel rispetto delle tempistiche di cui al presente Capitolato.

In particolare:

- l'Appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio;
- l'Appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto agli obblighi previsti dal presente capitolato;
- l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- l'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- l'Appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità del 23/05/2011 stipulato tra la

Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;

- l'Appaltatore si obbliga alla presentazione con cadenza annuale, entro i termini concordati con l'Ufficio Comunale, del Piano finanziario redatto ai sensi del DPR 158/1999;
- l'Appaltatore si obbliga al rispetto della clausola risolutiva espressa ed all'ulteriore clausola entrambe contenute all'art. 5 c. 3 del Protocollo di Azione di Vigilanza collaborativa in particolare: il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014” .
- l'Appaltatore si obbliga a collaborare alle iniziative dell'Amministrazione volte a migliorare i servizi oggetto del presente capitolato, quali ad esempio le campagne di sensibilizzazione e di informazione della cittadinanza volte ad incrementare la raccolta differenziata e ad allargare la partecipazione popolare alle tematiche ambientali;
- l'Appaltatore si obbliga ad accettare le decurtazioni derivanti dalle penali palesemente accertate in sede di verifica da parte dell'organo di controllo, fatti salvi i contraddittori;
- l'Appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto a:
 - comunicare alla Stazione Appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal Codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;
 - Prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio a trasferire tramite PEC, relazione mensile riportante l'elenco dei servizi effettuati, le ore lavorate, le eventuali documentate criticità e i provvedimenti attuati per risolverle.
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel presente Capitolato, comprese la fornitura e la successiva manutenzione dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;
 - ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - dare immediata comunicazione all'Ufficio Comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto d'appalto;
 - osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
 - individuare e comunicare entro la data di consegna del servizio i nominativi delle figure di cui al precedenti articoli;
 - ad essere pronto ad assumere il servizio, anche con consegna sotto le riserve di legge, entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione anche se non divenuta efficace nelle more delle verifiche propedeutiche alla stipulazione del contratto.
 - al rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii. ; in particolare si impegna:
 - a gestire i centri di raccolta secondo le modalità di cui al punto 4.4.2 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii. e con professionalità adeguate;
 - ad effettuare la raccolta differenziata domiciliare e non domiciliare secondo le indicazioni di cui al punto 4.4.3 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii.;
 - ad effettuare il servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi, come precedentemente specificato, con le modalità previste dal punto 4.4.4 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii. ;
 - a rispettare, nell'attuazione del Piano di monitoraggio, il criterio di cui al punto 4.4.5 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii. ;
 - a mettere a disposizione dell'utenza le informazioni di cui al punto 4.4.6 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii.;
 - a fornire alla stazione appaltante dei rapporti periodici sul servizio contenente i dati elencati al punto 4.4.7 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii.;
 - a produrre, entro un anno dall'aggiudicazione, una relazione contenente elementi utili all'obiettivo riduzione

dei rifiuti, come previsto dal punto 4.4.8 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii.;

- a realizzare apposite campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle condizioni previste dal punto 4.4.9 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii.;
- a realizzare apposita pubblicità consistente in cartelloni visibili al pubblico di informazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto 4.4.10 dell'Allegato I al
- D.M. 13 febbraio 2014 e sue ss.mm.ii..
- A dare qualsiasi informazione richiesta dalla SRR Enna Provincia circa i dati relativi allo smaltimento dei rifiuti, di tipo generale e specifico.

È fatto obbligo all'Appaltatore, a proprie cure e spese, di realizzare una banca dati per il controllo delle attività che si svolgono sul territorio, basata sull'utilizzo di tecnologie GIS per la vigilanza sui percorsi degli automezzi e per l'archiviazione dei dati accessibili in tempo reale da parte dell'Ufficio Comunale.

Gli eventuali maggiori oneri, entro la soglia del 5% dell'importo complessivo posto a base di gara, derivanti dalla necessità di osservare nuove norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

L'Appaltatore è tenuto ad individuare nel territorio del Comune un adeguato Centro Servizi dove allocare:

- uffici per la gestione tecnica ed amministrativa dei servizi in appalto;
- spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante;
- ricovero mezzi;
- deposito attrezzature e materiali;
- impianto o area per operazioni di lavaggio mezzi;
- area per operazioni di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature;
- rifornimento carburante per gli automezzi.
- L'indirizzo del Centro servizi dovrà essere comunicato dall'Appaltatore all'Ufficio Comunale entro la data di avvio del servizio.

Il gestore deve garantire Tutti i servizi oggetto del presente capitolato che sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.

La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore, ed in tal caso il servizio presso il nosocomio e il mercato settimanale deve essere comunque svolto.

ART. 17 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno di ogni mese solare di servizio, l'Ufficio Comunale provvederà a notificare all'Appaltatore il certificato di pagamento a firma del DEC, responsabile dell'esecuzione del contratto, redatto sulla base della contabilizzazione delle prestazioni effettuate e sulla base delle spese per il personale sostenute nel mese solare precedente, con l'aggiunta o la decurtazione degli importi rispettivamente premialità o penalità, ove applicabili ai sensi dei precedenti artt. 9 e 10.

Nel certificato di pagamento sarà applicata la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che verrà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità. Il suddetto certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. L'Appaltatore dovrà emettere due fatture in modalità elettronica una per le prestazioni effettuate ed una relativa al costo del personale, l'importo complessivo dovrà essere pari a quello riportato nel certificato di pagamento.

Il provvedimento di liquidazione verrà emesso previa acquisizione delle suddette fatture e previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 40/2008 e previa verifica del versamento dei contributi e degli oneri riflessi a favore dei dipendenti del cantiere.

Qualora le suddette verifiche risultino con esito positivo, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il comune, per il tramite del DEC, inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario.

Il pagamento delle fatture da parte del Comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'Appaltatore non potrà eccepire al Comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti delle fatture.

Qualora l'Appaltatore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

Ciascuna fattura elettronica emessa dall'Appaltatore dovrà contenere il riferimento al Contratto d'appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al comune.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e tramite bonifico su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto nelle forme di legge. La Stazione Appaltante potrà altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico dell'Appaltatore della prestazione del servizio non adempiuta.

In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.

Ai sensi del comma 2, lettera d, art. 4 L.R. n°9/2010, il comune, provvede all'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 2, lettera c, del D.Lgs n°267/2000, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità.

Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all'art. 191 del su richiamato D. Lgs n°267/2000.

Il responsabile del servizio di cui all'art 191 del D lgs. n° 267/2000 conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente alla ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

Ciascuna fattura emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il riferimento al Contratto d'appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al comune interessato.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n°231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dalle amministrazioni comunali.

Queste ultime potranno altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del servizio non adempiuta.

In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CONTROLLI ANTIMAFIA

In applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG).

E' esclusa qualsiasi modalità di pagamento differente da quelle previste nel precedente capoverso. L'appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30-03-2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni l'impresa aggiudicataria con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della SRR che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio per conto della

SRR nei confronti dell'Impresa medesima.

L'impresa aggiudicataria si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.. Il soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 C.P., 319 C.P., 319/bis C.P., 319/ter C.P., 320 C.P., nonché per i delitti di cui agli artt. 319/quater c. 2 C.P., 322 C.P., 322/bis c. 2 C.P., 346-bis c. 2 C.P., 353 C.P. e 353-bis C.P..

L'impresa non dovrà trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara anche successivamente alla eventuale aggiudicazione, allo scopo di evitare turbative al regolare svolgimento dei procedimenti di selezione pubblica.

L'impresa si impegna a denunciare all'Amministrazione Giudiziaria o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazione o di ogni altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale, che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari sia nella fase di aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto competente, il quale, sentita l'autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è pertanto tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del rispettivo Comune, per una copertura assicurativa pari al 10% dell'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del rispettivo Comune, a copertura del rischio da responsabilità civile per danni ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, per una copertura assicurativa pari al 20% dell'importo posto a base di gara.

Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica.

ART. 20 - REVISIONE

Tenuto conto della durata dell'appalto e del recente aggiornamento infraperiodo del PEF per gli anni 2024 e 2025, non è prevista alcuna revisione degli importi.

ART. 21 - VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Per tutta la durata dell'appalto la Stazione Appaltante può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione o la modifica degli stessi per:

- adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto;
- successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi;
- estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista;
- sperimentazione e ricerca.

L'Appaltatore potrà, inoltre, proporre all'Amministrazione, che si riserva comunque ogni decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento. Il corrispettivo conseguente a ciascuna variazione quali-quantitativa sarà determinato come somma dei costi unitari previsti, incrementata delle spese generali e dell'utile d'impresa, decurtata del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara ovvero, qualora tali costi non siano rinvenibili, con la definizione di nuovi prezzi sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti.

Il gestore potrà, inoltre, proporre all'Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.

I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando le quotazioni offerte in gara

dal gestore nello specifico Elenco Prezzi (che dovranno fare, comunque riferimento al ribasso offerto in sede di gara) ovvero, qualora si ravvisi la necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti.

Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui il/i Comune/i appartiene/appartengono, si rendesse necessario adeguare il costo posto a base di gara, che comporta refluenze sull'organizzazione del servizio appaltato, l'Amministrazione appaltante potrà procedere a rinegoziare il contratto di appalto.

In tale ipotesi quest'ultima comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del contratto in essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo determinato applicando le voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di costo, facendo ricorso ad opportune voci di analisi; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall'Ente appaltante, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

ART. 22- CARATTERE DEL SERVIZIO

Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività amministrata dal comune in ragione delle Norme di Attuazione dell'art. 117 lettera p) della Costituzione, così come ribadito dall'art. 4 della L.R. 9/2010.

Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall'Appaltatore.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi essenziali ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia di funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali del 19/02/2002.

ART. 23 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi ai servizi che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Appaltatore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori e/o cottimisti e/o imprese di cui l'appaltatore si avvallesse per l'espletamento del servizio

ART. 24 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, il contratto d'appalto potrà ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei casi previsti dall'art. 108 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi:

- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies, Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 e - s.m.i. e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- qualora l'Appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di procedure concorsuali qualora previsto dalla legge;
- sospensione o cancellazione della Ditta dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e D.M. 406/98;
- impedimento manifesto da parte del gestore dell'esercizio dei poteri di controllo dell'Ufficio Comunale;
- reiterata violazione dell'obbligo di conferire negli impianti indicati nell'elenco allegato 3.4 al presente Capitolato, fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi 4.13 e 4.14.

Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Il contratto potrà altresì essere risolto nelle forme di legge nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o altre cause di forza maggiore;
- qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le attrezzature di materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel Progetto presentato dall'Appaltatore in sede di gara;
- qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e

DISCIPLINARE E CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DI

Lavori di bonifica e la pulizia straordinaria delle strade extraurbane dell'intervento denominato "Sicilia Pulita" e realizzazione sistema di videosorveglianza. D.D.G. n. 931 del 17/06/2026". CUP: XXXXXXXXXXXX

Fra il comune di Aidone titolare del trattamento di dati denominata "Committente" e l'Impresa esecutrice XXXXX denominata "Appaltatore".

P R E M E S S O C H E

è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "bonifica e la pulizia straordinaria delle strade extraurbane dell'intervento denominato "Sicilia Pulita" e realizzazione sistema di videosorveglianza. D.D.G. n. 931 del 17/06/2026". CUP: XXXXXXXXXXXX " suddiviso in 4 lotti
lotti 1 – rimozione e smaltimento rifiuti ingombranti;
lotti 2 – Fornitura e installazione di sistema di videosorveglianza;

- che in seguito a *procedimento di aggiudicazione*, il cui verbale di gara si allega, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa per il prezzo complessivo di cui al verbale, a seguito del ribasso percentuale offerto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

Art.1.1

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per:

lotti 1 – rimozione e smaltimento rifiuti ingombranti;
lotto 2 – rimozione e smaltimento di sfabricidi da costruzione;
lotti 3 – rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti amianto;
lotti 4 – Fornitura e installazione di sistema di videosorveglianza;
insistente sul territorio del Comune di Aidone.

La scelta del contraente avverrà mediante procedura svolta attraverso richiesta di offerta ad operatori economici iscritti al MEPA, con gara da svolgersi tramite RDO sul portale del Mercato Elettronico della PA.

L'aggiudicazione sarà con il criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del D.LGS N. 36/2023.

Art.1.2

Ammontare del contratto

1. Importo contrattuale di cui al verbale di aggiudicazione;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici D.LGS N. 36/2023);

4. Per gli eventuali lavori a corpo il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
5. Per la parte di lavori "a misura" il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo"; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

Art.1.4

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'appaltatore comunicherà il domicilio.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art.1.5

Il contratto

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Capitolo 2

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.2.1

Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 117, del D.LGS N. 36/2023, a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 10, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori).

Art.2.2

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 11, comma 6, del D.LGS N. 36/2023.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del D.LGS N. 36/2023.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 119, comma 8, del D.LGS N. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva.

Art.2.3

Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 DLgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.

Art.2.4

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante:

- a) iscrizione alla camera di commercio;
- b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
- c) DURC;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
- e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
- f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- h) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del DLgs 81/2008;

nei casi in cui non è previsto il PSC:

- i) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell'Allegato XV al DLgs 81/2008 e s.m.i.;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Capitolo 3

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art.3.1

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere iniziati entro e non oltre il 31/12/2024.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Art.3.2

Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Art.3.3

Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.
2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Art.3.4

Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento.
3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art.3.5

Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.LGS N. 36/2023 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'appaltatore, le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Art.3.6

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 189 del D.LGS N. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 189 del D.LGS N. 36/2023.

Art.3.7

Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 189 del D.LGS N. 36/2023, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui al D.LGS N. 36/2023, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art.3.8

Pagamenti

1. La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.LGS N. 36/2023.
2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro 10.000,00.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.3.9

Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art.3.10

Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste.
3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a specifiche disposizioni.

Art.3.11

Risoluzione del contratto

1. L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art.3.12

Collaudo e manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro specifici termini.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.LGS N. 36/2023, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.3.13

Controversie

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista della normativa vigente.

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto della normativa vigente.

3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista della normativa vigente.

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.

Capitolo 4

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.4.1

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Art.4.2

Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:

- il D.LGS N. 36/2023;
- gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
- gli elaborati progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- il cronoprogramma dei lavori.
- L'elenco prezzi;
- Il computo metrico estimativo

Art.4.3

Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'ente appaltante.

Capitolo 5

TITOLO V - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.5.1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di cui al progetto esecutivo.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art.5.2

Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è espressamente riportato nel verbale di assegnazione dei lavori.

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d'asta.

Art.5.3

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a misura.

2. L'importo per gli eventuali lavori a corpo, di cui all'art. 2 comma 1, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 189 del D.LGS N. 36/2023.

3. Per eventuali lavori previsti a corpo negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella "lista", ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate espressamente dal Committente, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato.

Art.5.4

Categoria Prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 68 del D.LGS N. 36/2023:

a. la presenza di lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, saranno indicati nella tabella allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale;

b. la presenza di lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle scorporabili - e pertanto non scorporabili, ma subappaltabili – con i relativi importi sono indicati nella tabella allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

2. Per le categorie di cui al comma 2, lettera b), il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

Art.5.5

Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, e 184, del D.P.R. 207/2010 sono indicati nel presente Capitolato.

Art.5.6

Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art.5.7

Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto.

Capitolo 6

TITOLO VI - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6.1

Interpretazione del contratto e del Capitolato

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.6.2

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato, agli articoli non abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:
 - a. tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste;
 - b. l'elenco dei prezzi unitari;
 - c. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
 - d. il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

- e. il cronoprogramma;
- f. l'elenco prezzi;
- g. il computo metrico estimativo.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il DLgs del 18 aprile 2016, n. 50;
- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;
- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

3. Nell'esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

Art.6.3

Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi d'importo, in conformità agli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, e ai sensi del DLgs 50/2013:

Art.6.4

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art.6.5

Fallimento dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. Qualora l'esecutore sia una associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Art.6.6

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.6.7

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

9. La stazione appaltante può richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

10. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle

operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.

11. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art.6.8

Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

Capitolo 7

TITOLO VII - GARANZIE

Art.7.1

Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.LGS N. 36/2023, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 189, del D.LGS N. 36/2023.

Art.7.2

Garanzia definitiva

1. 1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.

2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro.

3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del D.LGS N. 36/2023, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell'art. 117, del D.LGS N. 36/2023, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 3 (ai sensi dell'art. 117, del D.LGS N. 36/2023) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art.7.3

Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore

1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione".

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.

3. La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all'articolo 117 commi 1 e 2, ed è pari al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 117 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatario e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.

6. La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile.

8. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.

9. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 117 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

Art.7.4

Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.LGS N. 36/2023, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 16 del presente capitolato è ridotto al 30% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, ultimo periodo del D.LGS N. 36/2023, l'importo della garanzia fideiussoria del presente capitolato è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 8.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art.7.5

Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.LGS N. 36/2023, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 68, comma 9, del D.LGS N. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Ai sensi dell'art. 117, comma 11, del D.LGS N. 36/2023, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 del D.LGS N. 36/2023, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Capitolo 8

TITOLO VIII - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.8.1

Consegna ed inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre xxxxxxxx, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, del D.LGS N. 36/2023; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

6. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art.8.2

Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (in lettere cento ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.8.3

Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.LGS N. 36/2023, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 189, comma 1 del D.LGS N. 36/2023, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 121, comma 2 del D.LGS N. 36/2023, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall'art. 121, D.LGS N. 36/2023, nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
5. Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 1021 del D.LGS N. 36/2023.
6. Qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
7. L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art.8.4

Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.
3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell'appaltatore, la Stazione appaltante può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità stabilite nel presente capitolato.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 122 del D.LGS N. 36/2023, in materia di risoluzione del contratto.

6. Se previsto nel bando di gara – in casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto – per ogni giorno di anticipo nell'ultimazione dei lavori è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione nella misura di 10 €/giorno, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art.8.5

Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art.8.6

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

5. Ai fini dell'applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto dei seguenti termini intermedi del predetto programma, considerati inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:

- a) Inizio dei lavori entro xxxxxxxx
- b) Fine lavori entro giorni 180 (in lettere cento ottanta)

Art.8.7

Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art.8.8

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 180 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del DL.gs. 36/2023.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Capitolo 9

TITOLO IX - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.9.1

Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.LGS N. 36/2023 la stazione appaltante erogherà all'appaltatore – entro 60 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.
2. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Art.9.2

Pagamenti in accordo

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e

del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 10.000,00 euro.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento con l'indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art.9.3

Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 30 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 117, del D.LGS N. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dell'art. 14 del D.LGS N. 36/2023, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art.9.4

Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a

disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art.9.5

Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art.9.6

Revisione prezzi

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 189 del D.LGS N. 36/2023, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

Art.9.7

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 189, del D.LGS N. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il

contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Capitolo 10

TITOLO X - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.10.1

Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art.10.2

Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.

5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita.

Art.10.3

Lavori in economia

1. Non sono ammessi lavori in economia.

Art.10.4

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

Art.10.5

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Art.10.6

Lavori eventuali non previsti

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 189 del D.LGS N. 36/2023, si fa riferimento a quanto specificatamente previsto dal presente Capitolato.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 189 del D.LGS N. 36/2023. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

3. Ai sensi dell'art. 189 del D.LGS N. 36/2023, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

4. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui "NOTE art. 23, comma 7 riportate in appendice al D.LGS N. 36/2023", solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

5. Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

6. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

7. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

8. I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Capitolo 11

TITOLO XI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.11.1

Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 114 e 115 del D.LGS N. 36/2023, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art.11.2

Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

(se i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, di proprietà dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, restano in proprietà all'Amministrazione)

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'appaltatore;

2. L'appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art.11.3

Espropriazioni

La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i. (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).

Art.11.4

Variazione dei lavori

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 189 del D.LGS N. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. e) del D.LGS N. 36/2023 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.

3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010.

4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

6. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro

dell'appalto, come individuate del presente Capitolato Speciale d'Appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

8. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'appaltatore;
- errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all'art. 45 del presente capitolato.
- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale (art. 189, comma 1, del D.LGS N. 36/2023); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

11. La violazione da parte dell'appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, ferma restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art.11.5

Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 189 del D.LGS N. 36/2023, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

Art.11.6

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010 .

Capitolo 12

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.12.1

Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art.12.2

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.12.3

Piani di sicurezza

(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dell'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

(in alternativa, per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.12.4

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'art. 49, previsto dall'Allegato XV, punto 3.1. del DLgs 81/2008.

(in alternativa, per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art.12.5

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al DLgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

3. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Capitolo 13

TITOLO XIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.13.1

Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il **subappalto** è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle

lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

(il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - n.d.r.)

3. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103

Art.13.2

Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.LGS N. 36/2023, l'appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del art. 119 del D.LGS N. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.

3. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Art.13.3

Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D.LGS N. 36/2023, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

(in alternativa, se nel bando l'amministrazione o l'ente appaltante dichiara che è fatto obbligo all'appaltatore provvedere ai suddetti pagamenti)

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Capitolo 14

TITOLO XIV - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.14.1

Controversie

1. Ai sensi dell'art. 210 del D.LGS N. 36/2023, qualora in corso d'opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da

parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 2642 del D.LGS N. 36/2023.

8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Art.14.2

Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 210, comma 6, del D.LGS N. 36/2023 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

2. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art.14.3

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 5 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 119, comma 8 del D.LGS N. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 11 comma 5 del D.LGS N. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.LGS N. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.LGS N. 36/2023.

4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del DLgs 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I del DLgs 81/2008.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del DLgs 81/2008, i datori di lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del DLgs 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i) del DLgs 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lett. b) del DLgs 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art.14.4

Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 122 del D.LGS N. 36/2023 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 121 del D.LGS N. 36/2023, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D.LGS N. 36/2023;
- b) se l'aumento di prezzo nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, del D.LGS N. 36/2023.
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.LGS N. 36/2023.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del D.LGS N. 36/2023.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del D.LGS N. 36/2023, pari all'2% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art.14.5

Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 123, comma 1 del D.LGS N. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Capitolo 15

TITOLO XV - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.15.1

Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 199 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale stabilita nel presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la

graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nel presente capitolato.

Art.15.2

Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, il conto finale verrà compilato entro 10 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art.15.3

Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art.15.4

Collaudo e verifica di conformità

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di

verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

5. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16,

anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.

8. Al termine del lavoro sono redatti:

- a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
- b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
- c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Art.15.5

Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.LGS N. 36/2023, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, eventualmente elevabile sino ad 1 anno esclusivamente per i lavori di particolare complessità tecnica (quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza).

2. Il collaudo finale deve avere luogo entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

4. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, commi 3 del D.LGS N. 36/2023, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Capitolo 16

TITOLO XVI - NORME FINALI

Art.16.1

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni

caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.

2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

6. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono, etc.), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

7. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

8. L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

9. La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

10. La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresì essere rilasciate all'Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti.

11. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

12. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

13. Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

14. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

15. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

16. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista nel presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità alle normative vigenti per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

17. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

18. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

19. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

20. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

21. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

22. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui al presente Capitolato.

Art.16.2

Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato a:

- a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell'art. 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell'art. 186 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 187 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

2. L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art.16.3

Obblighi in materia energetica

Il quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici è disciplinato dal DLgs 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.. Sono poi attuati dai DD.MM. del Ministero dello sviluppo Economico 26 giugno 2015:

- *"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"*
- *"Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici"*
- *"Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"*

I provvedimenti elencati prevedono:

- la documentazione progettuale di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Relazione Tecnica), prevista dall'art. 8 comma 1 del DLgs 192/2005 e s.m.i, che deve contenere quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 *"Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici"*, documentazione a supporto del Capitolato d'Appalto;
- la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, asseverata dal Direttore dei Lavori, come previsto dall'art. 8 comma 2 del DLgs 192/2005 e s.m.i;

- l'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio come realizzato, asseverato dal Direttore dei Lavori, come previsto dall'art. 8 comma 2 del DLgs 192/2005 e smi, e secondo quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 *"Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"*.

L'Attestato di Prestazione Energetica è il primo documento del quale il soggetto certificatore deve avvalersi ai fini della redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio come previsto dal DM 26 giugno 2015 Allegato 1, punto 7 *"Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica degli edifici"*.

La clausola di cedevolezza prevista dall'art. 17 del DLgs 192/2005 e smi, in relazione a quanto disposto dall'art. 117 comma 5 della Costituzione Italiana, prevede che la materia sia di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del DLgs 192/2005 e smi, si applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE.

I requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, a livello nazionale, sono indicati dal DM 26 giugno 2015 Allegato 1.

La progettazione energetica, ed il relativo Capitolato d'Appalto, integra la progettazione del sistema edifico-impianto da progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi e comprende la selezione delle più idonee soluzioni ai fini dell'uso razionale dell'energia, incluse le caratteristiche architettoniche, tecnologiche dell'involucro edilizio e le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso l'utilizzo di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

Art.16.4

Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

(solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, aggiungere il seguente comma)

2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.

Art.16.5

Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.16.6

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro,

della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 .

2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo;

- mancata reintegrazione della cauzione o fideiussione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ufficio Comunale, ai sensi del precedente art. 14, ove non sia possibile effettuarla a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nei casi sopra elencati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Appaltatore apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione o fideiussione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del gestore.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia la Stazione Appaltante sia l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all'Appaltatore la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio ad altra impresa.

ART. 25 - RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal contratto d'appalto con effetto immediato e mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore, nei casi di giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria di Enna.

Il RUP
Ing. Filippo Vicino